

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CFA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A C.G.S. RELATIVO ALLA SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE MANES ALESSANDRO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

Nella riunione del 29.10.2018 il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti ha esaminato il ricorso proposto dall'ASD Acireale avverso lo svincolo del calciatore Manes Alessandro ex art. 108 NOIF, dichiarandone l'inammissibilità per il mancato versamento della tassa di reclamo. La relativa deliberazione è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale del 6.12.2018.

Avverso tale decisione, ha regolarmente proposto ricorso il legale rappresentante dell'ASD Città' Di Acireale 1946 (società succeduta all'ASD Acireale per scissione ex art. 20 comma 6 NOIF), eccependo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la tassa di reclamo era stata invece pagata in data 23.10.2018, come risulta dalla ricevuta del relativo bonifico, e chiedendo pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Corte per la data odierna, nessuno è comparso .

Il ricorso deve essere accolto e la deliberazione del Tribunale deve essere annullata, con rinvio degli atti allo stesso Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti per l'esame del merito.

Va premesso che sebbene la deliberazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale sia stata pronunciata nei confronti dell'ASD Acireale , che aveva originariamente presentato il ricorso, l'ASD Città' Di Acireale 1946 che ha proposto l'impugnazione deve considerarsi pienamente legittimata, essendo nata per scissione ex art. 20 comma 6 NOIF dalla citata ASD Acireale, ed essendo succeduta nei rapporti giuridici facenti capo alla società da cui si è scissa e che sono stati a lei trasferiti, ivi compresi quelli relativi ai calciatori appartenenti alla predetta società.

Nel merito si osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la tassa di reclamo era stata effettivamente versata in data 23.10.2018, come risulta dalla copia della ricevuta del relativo bonifico che è stata allegata al ricorso .

Ne deriva che la dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dall'ASD Acireale non trova alcuna giustificazione e la deliberazione della Sezione Tesseramenti deve essere pertanto annullata, con restituzione degli atti alla stessa per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Città di Acireale 1946 di Acireale (CT) e annulla la decisione di primo grado, rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per l'esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. ANDREOTTI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

5. RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

6. RICORSO DELLA SOCIETA' DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO PER MESI 6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4.2 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018)

Con ricorso inviato in data 13.12.2018, i signori Fabio Andreotti e Antonio Ottaiano (entrambi procuratori sportivi), nonché la società DOA Management S.r.l., (società tramite la quale essi operavano) adivano, pur se con unico atto introduttivo non formalmente ineccepibile, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi, pubblicata nel Com. Uff. n. 009/PS del 6.12.2018, che aveva ritenuto gli stessi signori Andreotti e Ottaiano responsabili della violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 4.2 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo, infliggendo loro la sanzione della sospensione dal Registro (dei procuratori sportivi) per mesi 6 (sei), da estendersi anche alla DOA Management S.r.l..

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal calciatore Lorenzo Insigne alla Commissione Procuratori Sportivi, con il quale egli chiedeva di compiere le necessarie indagini relativamente alla lettera inviatagli in data 12.2.2018 dalla Doa Management S.r.l., con la quale la stessa comunicava di aver modificato il proprio legale rappresentante signor Antonio Ottaiano con il socio signor Fabio Andreotti ed all'esito delle stesse irrogare le sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

Alla conclusione delle relative indagini il relatore istruttore rilevava che l'espedito della sostituzione del precedente amministratore dott. Antonio Ottaiano con il sig. Fabio Andreotti ed il conseguente invio di lettera circolare ai propri assistiti datata 12.2.2018 con la quale si specificava che la modifica del legale rappresentante non spiegava alcun effetto relativamente alla validità esecuzione ed applicazione di contratti in essere, costituiva – ex art. 4.2 e 9 del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo - il tentativo di eludere la sanzione irrogata dalla commissione al signor Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l., con la decisione pubblicata in data 9.2.2018 con il Com. Uff. n. 004/PS.

La Commissione Procuratori sportivi, con la decisione impugnata, accertato che il solo fine della sostituzione dell'amministratore Ottaiano con il socio Andreotti era stato quello di tentare di eludere e/o aggirare gli effetti della sanzione irrogata, inducendo i propri assistiti a ritenere che le procure rilasciate ad Antonio Ottaiano ed alla Società Doa Management S.r.l. avessero piena efficacia operativa anche durante il periodo della sospensione e che oggetto di valutazione ai fini disciplinari, alla luce dei principi di correttezza e diligenza professionale, non era la liceità formale degli atti compiuti ma il fine che gli autori volevano perseguire nei confronti dell'utente medio, infliggeva al signor Antonio Ottaiano ed al signor Fabio Andreotti la sanzione della sospensione dal Registro di mesi 6 (sei) ciascuno, da estendersi anche alla Doa Management S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Avverso tale decisione i signori Fabio Andreotti e Antonio Ottaiano), nonché la società DOA Management S.r.l., hanno proposto reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando:

1) ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART.34 BIS COMMA 1 C.G.S.Su tale punto i ricorrenti eccepiscono l'avvenuta estinzione del giudizio per il decorso del termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, essendo la decisione della Commissione Procuratori Sportivi intervenuta dopo tale termine, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare e della relativa azione, nonché inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito,

così come previsto dall'art. 34 bis del C.G.S..

2) INGIUSTIZIA ED INFONDATEZZA DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IVI INFLITTA – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO – INCONSISTENZA DELLA CONDOTTA ILLECITA SLEALE E/O SCORRETTA

Sotto tale aspetto, i ricorrenti lamentano la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per una qualificazione della condotta posta in essere dai ricorrenti quale illecita, sleale o scorretta, da un lato per la mancata indicazione della norma particolare violata e dall'altro per l'assoluta legittimità dell'operata variazione dell'amministratore sotto il profilo del diritto societario.

Nè, a dire dei ricorrenti, può essere considerata illecita, sleale o scorretta la successiva comunicazione di tale variazione fatta ai propri assistiti.

Si costituiva in giudizio anche il signor Lorenzo Insigne con controdeduzioni a firma degli avvocati Massimo Diana e Vittorio Rigo, nelle quali si sosteneva:

1) Inammissibilità del reclamo proposto da DOA Management s.r.l., per mancanza del potere rappresentativo nel presente procedimento dell'amministratore sig. Fabio Andreotti.

2) Inammissibilità dell'atto di appello per omessa notifica a parte essenziale del procedimento, tale dovendosi qualificare, secondo quanto sostenuto, la Commissione Procuratori Sportivi.

3) Infondatezza dell'atto di appello nel merito per la rilevante illiceità della condotta dei ricorrenti alla luce delle norme regolamentari in materia.

All'udienza odierna sono intervenuti l'avv. Luciano Ruggero Malagnini in sostituzione dell'avv. Vicedomini, per i ricorrenti e l'avv.to Diana per il sig. Insigne, i quali hanno illustrato le rispettive memorie.

Motivi della decisione

La Corte, preliminarmente, procede all'esame della eccezione di intervenuta estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 34 bis comma 1 C.G.S., ritenendola assorbente ai fini della decisione del presente procedimento, anche alla luce della sua rilevabilità di ufficio, espressamente prevista dal 4° comma dello stesso articolo.

Orbene, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, stabilito espressamente dall'art. 33 comma 2 dello Statuto FIGC e dell'inquadramento della Commissione Procuratori Sportivi nell'ambito degli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34 comma 4 lettera f) del medesimo Statuto, confermato, peraltro, dalla impugnabilità delle sue decisioni innanzi alla Corte Federale di Appello, ed attesa la palese natura disciplinare del procedimento di cui si tratta, appare a questa Corte indubitabile la diretta applicazione dell'art.34 bis C.G.S., al procedimento disciplinare che si svolge innanzi la Commissione Procuratori Sportivi.

Per espressa previsione contenuta nel 1° comma di tale ultimo articolo, la pronuncia della decisione di primo grado deve intervenire nel termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie, l'esercizio dell'azione disciplinare deve essere fatta coincidere con la lettera di comunicazione della trattazione del procedimento innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi datata 23.8.2018 e ricevuta dai ricorrenti in data 24.8.2018.

Essendo intervenuta la decisione in data 6.12.2018, risultano trascorsi i termini previsti dall'art. 34 bis comma 1 C.G.S. e, pertanto, codesta Corte non può che dichiarare estinto il procedimento disciplinare di cui è causa, con estinzione della relativa azione e l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione di merito, ai sensi dall'art. 34 bis comma 6 C.G.S..

Risultano assorbiti tutti gli altri motivi, compresi quelli di cui alle controdeduzioni svolte dal sig. Insigne.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5 e 6 come sopra proposti dai sigg.ri Andreotti Fabio, Ottaiano Antonio e dalla società Doa Management S.r.l., dichiara estinto il procedimento ai sensi dell'art. 34 bis C.G.S..

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferazza

Publicato in Roma il 1 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina